



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25.11.2024



## INDICE

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA NORMATIVA.....                                                                                  | 3  |
| ART. 1 DEFINIZIONI.....                                                                                  | 5  |
| ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....                                                | 8  |
| ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....                                      | 9  |
| ART. 4 ATTIVITÀ TEMPORANEE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI VIGENTI.....                   | 10 |
| ART. 5 LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....          | 13 |
| ART. 6 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA.....                                                       | 14 |
| ART. 7 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO.....                                                          | 15 |
| ART. 8 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER PARTICOLARI ATTIVITÀ..... | 16 |
| ART. 9 CASISTICHE DI PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE.....                                                 | 17 |
| ART. 10 SPECIFICHE TECNICHE PER ATTIVITÀ CONNESSE A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....                     | 18 |
| ART. 11 SANZIONI.....                                                                                    | 19 |
| ART. 12 ENTRATA IN VIGORE.....                                                                           | 20 |
| MODULO A.....                                                                                            | 21 |
| MODULO B.....                                                                                            | 27 |



## PREMESSA NORMATIVA

Il Comune di San Giuliano Milanese è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, adottato con DCC n. 9 del 6/02/2021 ed approvato con DCC n. 33 del 03/06/2021.

Si riporta di seguito uno schema sintetico della normativa vigente nel campo dell'acustica:

- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (c.d. Legge quadro);
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
- Legge Regionale 10/08/2001, n. 13, "Norme in materia di inquinamento acustico";
- D. Lgs. 17/02/2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

La materia oggetto del presente Regolamento è normata:

1. dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, dagli articoli:

- Art.4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;
- Art.6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l'adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;
- Art.6 comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l'autorizzazione, anche di deroga, ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

2. dalla disciplina regionale, in particolare la Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico" che all'art. 8 comma 3, definisce cosa il Comune può stabilire nell'autorizzazione:



- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.



## ART. 1 DEFINIZIONI

- a) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- c) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- d) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali, loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di nuova costruzione o esistenti (loro varianti e nuove in affiancamento a quelle esistenti).
- e) Sorgenti sonore fisse : impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- f) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione e).
- g) Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- h) Valori limite di immissione assoluta: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.



i) Valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

j) Livello di pressione sonora: parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ [dB]}$$

dove  $p$  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e  $p_0$  è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

k) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»: parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq(a),t = 10 \log [ 1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2)dt ] \text{ [dB(A)]}$$

dove  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.);  $p_0$  è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g;  $T$  è l'intervallo di tempo di integrazione;  $Leq(a),t$  esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

l) Livello differenziale di rumore: differenza tra il  $Leq(A)$  di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

m) Livello di rumore ambientale –  $L_a$ : livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

n) Livello di rumore residuo –  $L_r$ : livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

o) Tempo di riferimento –  $T_r$ : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.



- p) Tempo di osservazione – To: periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
- q) Tempo di misura – Tm: periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

## ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Di seguito sono riportati i livelli di pressione sonora significativi ai fini del presente provvedimento:

Valori limite di emissione – denominati Leq ed espressi in dB(A): è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti, misurato in prossimità della sorgente stessa.

|     | <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Tempi di riferimento:<br/>diurno (6.00-22.00)</b> | <b>notturno (22.00-06.00 )</b> |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I   | aree particolarmente protette                      | 45 dB(A)                                             | 35 dB(A)                       |
| II  | aree prevalentemente residenziali                  | 50 dB(A)                                             | 40 dB(A)                       |
| III | aree di tipo misto                                 | 55 dB(A)                                             | 45 dB(A)                       |
| IV  | aree di intensa attività umana                     | 60 dB(A)                                             | 50 dB(A)                       |
| V   | aree prevalentemente industriali                   | 65 dB(A)                                             | 65 dB(A)                       |
| VI  | aree esclusivamente industriali                    | 65 dB(A)                                             | 65 dB(A)                       |

Valori limite assoluti di immissione – denominati Leq ed espressi in dB(A): è il valore massimo di rumore rilevato per il “tempo di riferimento” (8 ore notturne – 16 ore diurne) riportato nella sottostante tabella, che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo<sup>(1)</sup> o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

|   | <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Tempi di riferimento:<br/>diurno (6.00-22.00)</b> | <b>notturno (22.00-06.00 )</b> |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I | aree particolarmente protette                      | 50 dB(A)                                             | 40 dB(A)                       |



|     |                                   |          |          |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| II  | aree prevalentemente residenziali | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| III | aree di tipo misto                | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| IV  | aree di intensa attività umana    | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| V   | aree prevalentemente industriali  | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
| VI  | aree esclusivamente industriali   | 70 dB(A) | 70 dB(A) |

Valori limite differenziali di immissione<sup>(2)</sup>: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva): - 5 dB nel periodo diurno - 3dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
- b) se il rumore immesso misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- e) Negli altri casi previsti dal presente Regolamento

<sup>(1)</sup> All'esterno delle abitazioni

<sup>(2)</sup> All'interno delle abitazioni

### ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le attività agricole, le manifestazioni a carattere temporaneo e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della



temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

2. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i lunapark, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi), che necessitano l'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo, oltre a cantieri e tutte le tipologie di attività temporanee che prevedono l'impiego di macchinari, attrezzature ed impianti caratterizzate da emissioni sonore che, per loro natura e caratteristiche, possono eccedere presso i ricettori più esposti i limiti massimi di immissione ammessi nella vigente normativa.

#### **ART. 4 ATTIVITÀ TEMPORANEE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI VIGENTI**

1. Sono oggetto di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione tutte le attività temporanee connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali, su luogo pubblico o privato, che rientrano nella definizione all'art. 3, e per le quali il loro esercizio comporti l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o effettuino attività che comportino una modifica del clima acustico di una determinata zona:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- mercati e vendite ambulanti;
- annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli;
- utilizzo di macchine agricole;
- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- luna park, circhi, giostre singole (max 3 attrazioni);
- manifestazioni (politiche, religiose, culturali, tradizionali, ecc.) effettuate all'aperto;
- spettacoli pirotecnici.



2. Gli uffici comunali, su richiesta di autorizzazione in deroga da parte dell'interessato nei modi previsti all'art. 6, autorizza l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 1 dell'art. 5.

3. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dal presente regolamento relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 1 dell'art. 5.

4. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di San Giuliano Milanese, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune, attività di pulizia strade e raccolta rifiuti, eventi di interesse nazionale o sovranazionale non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 sono immediatamente sospese con ordinanza comunale e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

6. Non sono soggette al presente regolamento:

- le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali). Con riferimento ai limiti assoluti di immissione deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica;
- le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art. 659 del C.P;
- le opere relative al ripristino urgente delle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali linee telefoniche, elettriche, condotte fognarie, ecc.), o in caso di situazioni di pericolo di incolumità per la popolazione, i cui tempi di intervento non consentono di ricorrere alle modalità e tempistiche ordinarie di cui al presente Regolamento;
- le attività temporanee di manifestazioni-eventi privati esercitati in ambiti privati (residenze) o in esercizi pubblici chiusi al pubblico per l'evento stesso (es. festa di compleanno, matrimoni, lauree, in



tal caso deve essere garantita la chiusura al pubblico del locale), nonché in circoli privati che non esercitano attività di somministrazione in quanto non oggetto della normativa specifica di settore;

- il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti vigenti del presente regolamento le emissioni ed immissioni sonore provenienti da manifestazioni non connesse a manifestazione religiosa, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane. Il suono delle campane è, comunque, soggetto alle disposizioni del decreto arcivescovile del 25 novembre 1984 della diocesi di Milano;
- rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche e dagli impianti tecnologici a servizio dei condomini, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale;
- i cantieri edili di durata inferiore o uguale a 10 giorni anche non continuativi, in edifici esistenti, per lavori edili di ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, nel rispetto delle seguenti condizioni: l'impiego di utensili rumorosi o lo svolgimento di lavorazioni rumorose può avvenire nei giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 20.00; nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 15.00-20.00. Le suddette attività devono essere sospese per minimo un'ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e l'uso continuativo di strumenti rumorosi non deve essere superiore ad un'ora, con sospensione di minimo mezz'ora.

## **ART. 5 LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE.**

1. Nella tabella seguente vengono riportati, per ciascuna attività a carattere temporaneo, gli orari per i quali è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi e il limite di immissione massimo ammissibile che può essere concesso in deroga. Il livello acustico si intende rilevato in facciata del ricettore più esposto. La misura deve avere durata superiore a 10 minuti rilevato in facciata ai ricettori.



**Tabella 1:**

| Tipo di attività                                                              | Orari di esercizio                                                                                         | Limite immissione massimo in deroga LA <sub>eq</sub> | Valutazione previsionale impatto acustico |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Cantieri edili e stradali                                                  | Dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00<br>Sabato pomeriggio, Domenica e festivi esclusi           | 70 dB(A)                                             | SI                                        |
| 2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi                   | Dalla Domenica al Giovedì: dalle 08.00 fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: dalle 08.00 fino alle 24.00    | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 3. Luna park e circhi                                                         | Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: fino alle 24.00                            | 70 dB(A)                                             | SI                                        |
| 4. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici         | Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: fino alle 24.00                            | 75 dB(A)                                             | SI                                        |
| 5. Manifestazioni politiche, religiose e culturali                            | Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 08.00 alle 24.00                                                 | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 6. Feste popolari, sagre, feste politiche                                     | Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 08.00 alle 24.00                                                 | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 7. Mercati e vendite ambulanti, giostre singole (max. 3 attrazioni)           | Dalle 6.30 alle 18.00 (dal 15 ottobre al 15 aprile)<br>Dalle 6.30 alle 19.00 (dal 16 aprile al 14 ottobre) | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 8. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli        | Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00                                                               | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 9. Utilizzo di macchine agricole (entro 50 metri dal recettore più sensibile) | Dalle ore 6.00 alle ore 22.00                                                                              | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 10. Spettacoli pirotecnici                                                    | Non oltre le ore 24.00                                                                                     | 70 dB(A)                                             | NO                                        |

2. Tutte le attività temporanee di cui alla precedente tabella 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

3. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in corrispondenza della facciata del ricettore più esposto. Il tempo della misura deve avere durata superiore a 10 minuti.

4. I cantieri edili e stradali sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 settembre 2002 n° 262.

5. Per attività di cantieri edili e stradali (ed assimilabili) di cui al punto 1 della precedente tabella 1, la deroga prevista può essere concessa senza limiti temporali ed interessare la fascia oraria notturna, nei casi e per comprovate motivazioni nelle modalità indicate nell'articolo 8 del presente regolamento.



6. Per attività agricole di cui al punto 9 della sopra richiamata tabella 1 rientrano quelle fattispecie di lavorazioni in postazioni fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili, entro una distanza massima di 50 m dal recettore più sensibile.

7. Tutte le attività temporanee di cui al comma 1 effettuate per conto o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale (ivi comprese quelle oggetto di patrocinio o contributo ad associazioni) non sono sottoposte all'obbligo di richiesta di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea. In sede di gara d'appalto ed assegnazione, la ditta appaltatrice deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

## **ART. 6 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – RICHIESTA**

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento è presentata al Comune almeno 40 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza corredata, nel caso sia specificatamente richiesto nella colonna 4 della tabella 1 all'articolo 5, da una relazione di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (come definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) contenente:

- elenco dei macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare, corredati ove previsto dalla dichiarazione di conformità alle normative nazionali e comunitarie (Direttive CEE);
- tipologie e descrizione delle sorgenti sonore presenti e delle eventuali misure di contenimento;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea ed eventuale cronoprogramma.



2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione assoluta e di emissione sonora stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano di zonizzazione acustica con indicazione dell'ubicazione dell'attività e dei principali ricettori più esposti.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dall'istanza, salvo sospensione del termine, qualora rilevi errori o carenza di documentazione o necessiti di pareri specialistici.

### **ART. 7 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – RILASCIO**

1. L'Amministrazione verifica il rilascio del permesso di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre la compatibilità dell'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:
  - massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 2;
  - orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente regolamento;
  - precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;
3. Nessuna attività rumorosa temporanea dal presente regolamento ricadente nelle casistiche della tabella 1 al comma 1 dell'articolo 5 può essere intrapresa senza inoltrare la documentazione di cui all'articolo 6.

### **ART. 8 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER PARTICOLARI ATTIVITÀ**

1. Possono essere soggette ad autorizzazione in deroga al presente regolamento particolari attività temporanee di cantiere che, per comprovate esigenze di carattere pubblico, di viabilità e di sicurezza, non possono rispettare i limiti riportati nella colonna 2 della tabella 1 dell'articolo 5.
2. Le deroghe che interessano il periodo di riferimento notturno (ore 22:00 – ore 6:00) sono consentite solo per i cantieri stradali e assimilabili (es. lavori sulla rete ferroviaria, ecc.) e per i cantieri privati (valutati caso



per caso) i cui lavori interferiscono con le infrastrutture stradali e assimilabili e per i quali ricorrano le medesime condizioni di utilità pubblica.

3. Il valore limite e gli orari in deroga saranno stabiliti nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico da allegare nell'istanza.

4. L'istanza, da presentarsi almeno 40 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, dovrà contenere una relazione di Valutazione previsionale di Impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale (come definito dall'art.2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447) contenente i seguenti elementi:

- descrizione dell'attività di cantiere e delle motivazioni di carattere pubblico, di viabilità e di sicurezza che ne impedisce l'effettuazione della medesima nei limiti indicati nel presente regolamento;
- descrizione sintetica delle diverse fasi lavorative e cronoprogramma delle stesse;
- limiti da rispettare in  $LA_{eq}$ , nel complesso del cantiere e nelle specifiche fasi lavorative;
- planimetria in scala adeguata dell'area di intervento, indicando eventuali ricettori sensibili;
- accorgimenti tecnici predisposti per limitare l'impatto acustico (es: limitazioni sull'utilizzo in contemporanea di macchinari rumorosi, limitazione di orario nell'utilizzo degli stessi...).

5. Nel provvedimento autorizzativo di deroga, il Comune stabilisce:

- i valori limite in deroga, espressi in  $LA_{eq}$ ;
- la durata del cantiere;
- le limitazioni di orario;
- le eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il responsabile del cantiere di informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
- 6. L'autorizzazione di deroga non potrà avere durata superiore all'anno solare.
- 7. Trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del titolare della stessa, richiedere, con motivata istanza, la proroga alle medesime condizioni di esercizio del cantiere in corso. In tal caso l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico



competente in acustica che attesti che i lavori da completare sono già contemplati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata con l'istanza iniziale e che pertanto rispettano il valore limite dell'autorizzazione originaria. In caso contrario dovrà essere presentata una relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico aggiornata. Resta facoltà dell'Amministrazione il rilascio della proroga richiesta, espletate le dovute verifiche, anche alla luce di eventuali esposti-segnalazioni pervenuti.

## **ART. 9 CASISTICHE DI PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE**

1. L'impiego delle sorgenti sonore e lo svolgimento delle attività rumorose di cui al presente articolo si intendono autorizzati in deroga ai limiti di rumore, senza necessità di ulteriori adempimenti e comunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento:

- a) Lavori di giardinaggio e manutenzione aree private: l'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e per la manutenzione e la pulizia delle aree cortilizie private, quali ad esempio tosaerba, soffiafoglie, idropulitrici ecc., è consentito nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.
- b) Artisti di strada: lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada che comporta l'impiego di sorgenti sonore è consentito nel rispetto delle norme di cui al Regolamento di Polizia Urbana (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05.11.2018).
- c) Allarmi antifurto: L'utilizzo degli allarmi antifurto è consentito nel rispetto delle norme di cui al Regolamento di Polizia Urbana (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05.11.2018).

## **ART. 10 SPECIFICHE TECNICHE PER ATTIVITÀ CONNESSE A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Tutte le attività di seguito elencate, rientranti nella fattispecie di lavorazioni connesse a servizi di pubblica utilità (quali manutenzione del verde pubblico, lavaggio e pulizia strade ed aree pubbliche, raccolta dei rifiuti) dovranno essere eseguite dall'azienda appaltatrice utilizzando macchine conformi alle direttive



europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

2. Ulteriori restrizioni rispetto ai vincoli nello svolgimento delle attività nei giorni e nelle fasce orarie potranno essere riportati all'interno del contratto sottoscritto con l'azienda appaltatrice;

3. La manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentita nei giorni feriali e festivi dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le attività di manutenzione del verde pubblico posto in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto possono essere svolte straordinariamente anche al di fuori degli orari consentiti al fine di rendere più sicure le operazioni sia per gli addetti alle lavorazioni che per i fruitori dell'infrastruttura. In tal caso è necessario inviare comunicazione di inizio lavori al SUE.

4. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche, piazzali ed aree del mercato è consentito nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 6.00 alle 20.00. L'uso dei soffia foglie è consentito nei giorni feriali dalle ore 06.30 alle ore 19.30. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche possono essere svolti anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: feste patronali, eventi a grande affluenza di pubblico, ecc...).

5. Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) e di lavaggio/igienizzazione dei contenitori stradali sono consentite, su tutto il territorio, nei giorni feriali compreso il sabato e nei giorni festivi, nel rispetto dei seguenti vincoli orari:

- raccolta del vetro: dalle ore 07.00 alle ore 22:00
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, porta a porta/domiciliare e abbandoni sul territorio dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
- attività di accettazione e trasporto dei rifiuti raccolti presso i Centri di Raccolta e di mantenimento delle stesse strutture: dalle ore 5.00 alle ore 24.00.

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano di interventi e servizi di raccolta rifiuti straordinari.



## **ART. 11 SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazione di altre leggi o regolamenti, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, da applicarsi secondo le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n°689. Fanno eccezione le inadempienze accertate a carico dei gestori dei servizi di pubblica utilità di cui all'art. 10 del presente regolamento, le quali saranno regolamentate dallo specifico contratto di servizio.
2. Il pagamento in forma ridotta, come anche il pagamento della sanzione pecuniaria, non esonerano il responsabile dall'obbligo di eliminare le cause che hanno determinato la sanzione;
3. Chiunque eserciti una delle attività temporanee di cui all'articolo 5 tabella 1:
  - a) al di fuori degli orari consentiti dall'autorizzazione in deroga, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 100,00 a € 500,00;
  - b) senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 10.000,00;
  - c) superando i valori limite di immissione consentiti dall'autorizzazione in deroga, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00;
4. Nel caso di violazione di cui al precedente comma 3, oltre alla sanzione, segue la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. Per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività temporanea di dovrà inoltrare una nuova istanza di richiesta di deroga;
5. Chiunque, nel caso di mancata omessa dell'affissione informativa per i recettori sensibili indicata nell'articolo 8 comma 5, è punita con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
6. Chiunque, nel caso di mancato rispetto dell'orario consentito per i lavori di giardinaggio e manutenzione aree private di cui all'articolo 9 comma 1 lett. a, è punito con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.



## **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, composto di numero 12 articoli, entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.

Da tale data sono abrogate tutte le norme e disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell'Autorità comunale o da norme regolamentari incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute. In particolare, dalla data di approvazione del presente Regolamento si intende superato l'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con DCC n. 67/2018.



**MODULO A**

AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

VIA ENRICO DE NICOLA N. 2

20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

PEC: [comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: DOMANDA DEROGA RUMORE PER ATTIVITÀ TEMPORANEA**

Il/La sottoscritto/a..... residente in ..... Prov .....

Via ..... n° .....

Cod. Fisc..... tel.....cell.....

e-mail..... posta elettronica certificata .....

in qualità di ..... della ditta .....

P. IVA/C.F. ....

con sede a ..... Prov. ....

Via ..... n° .....

e-mail..... posta elettronica certificata .....

**CHIEDE**

il rilascio dell'Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ai sensi degli artt. 3, 4, 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, per l'attività temporanea di: .....

che sarà svolta in Via ..... n. ....

☐ all'aperto (barrare la casella se ricorre il caso)



ricadente nella seguente tipologia di attività temporanea prevista all'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose (barrare la casella che interessa):

*<sup>(1)</sup>Di seguito si riporta la tabella 1 dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose che indica i limiti massimi di deroga e i relativi orari di esercizio:*

| Tipo di attività                                                              | Orari di esercizio                                                                                         | Limite immissione massimo in deroga LA <sub>eq</sub> | Valutazione previsionale impatto acustico |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Cantieri edili e stradali                                                  | Dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00<br>Sabato pomeriggio, Domenica e festivi esclusi           | 70 dB(A)                                             | SI                                        |
| 2. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi                   | Dalla Domenica al Giovedì: dalle 08.00 fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: dalle 08.00 fino alle 24.00    | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 3. Luna park e circhi                                                         | Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: fino alle 24.00                            | 70 dB(A)                                             | SI                                        |
| 4. Concerti di musica leggera con impiego di impianti elettroacustici         | Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00<br>Venerdì e Sabato: fino alle 24.00                            | 75 dB(A)                                             | SI                                        |
| 5. Manifestazioni politiche, religiose e culturali                            | Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 08.00 alle 24.00                                                 | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 6. Feste popolari, sagre, feste politiche                                     | Tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 08.00 alle 24.00                                                 | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 7. Mercati e vendite ambulanti, gioiellerie singole (max. 3 attrazioni)       | Dalle 6.30 alle 18.00 (dal 15 ottobre al 15 aprile)<br>Dalle 6.30 alle 19.00 (dal 16 aprile al 14 ottobre) | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 8. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante utilizzo di veicoli        | Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00                                                               | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 9. Utilizzo di macchine agricole (entro 50 metri dal recettore più sensibile) | Dalle ore 6.00 alle ore 22.00                                                                              | 70 dB(A)                                             | NO                                        |
| 10. Spettacoli pirotecnici                                                    | Non oltre le ore 24.00                                                                                     | 70 dB(A)                                             | NO                                        |

il sito ricade nella seguente classe acustica nel Piano di Zonizzazione Acustica: .....

L'attività temporanea sarà svolta:

☐ il giorno .....dalle ore .....alle ore .....

(oppure)

☐ dal giorno..... al giorno .....dalle ore .....alle ore .....



**DICHIARA:**

- di essere a conoscenza che sono a carico del destinatario dell'autorizzazione richiesta le spese per eventuali attività di controllo effettuate da ARPA ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione stessa;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, i dati personali del sottoscritto saranno trattati esclusivamente per l'espletamento della procedura di cui alla presente istanza e di acconsentire espressamente a tale trattamento sia su supporto cartaceo sia con mezzi informatici, e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di San Giuliano Milanese e della relativa classificazione della zona in cui si svolgeranno i lavori di cui alla presente dichiarazione, nonché del regolamento di disciplina delle attività rumorose e a rispettare quanto previsto dall'autorizzazione.

Si impegna inoltre, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a presentare idonea documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 447/95 e s.m.i..

**ALLEGA ALLA PRESENTE:**

- ☐ estratto del Piano di classificazione acustica comunale con indicazione dell'ubicazione dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione; nel caso di attività all'aperto, estratto di cartografia in scala adeguata con la dislocazione delle sorgenti sonore previste;
- ☐ elenco e descrizione sintetica delle sorgenti di rumore previste (impianti/attrezzature/macchinari ed ogni altro tipo di sorgente di rumore utilizzato);
- ☐ Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Impresa;
- ☐ Autocertificazione di due marche da bollo da Euro 16,00 (rispettivamente per l'istanza autorizzazione e per l'atto autorizzativo);
- ☐ (se indicato nella precedente tabella) relazione di valutazione previsionale di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica abilitato contenente la descrizione delle eventuali misure di contenimento e altre informazioni non già contenute nella presente istanza;



- ☐ nel caso di attività di cantiere edile e stradale (e assimilabili) di cui al punto 1 della richiamata tabella 1 dell'art. 5, si allega il **modulo B**.

Luogo e data .....

Timbro e Firma

.....



## **Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 982071, e-mail: [rp@comune.sangiulianomilanese.mi.it](mailto:rp@comune.sangiulianomilanese.mi.it) – PEC: [comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it)

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016

Luogo e data .....

Timbro e Firma

.....



## MODULO B

AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

VIA ENRICO DE NICOLA N. 2

20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)

PEC: [comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it)

### ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE

Istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici

Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore"

Il/La sottoscritto/a..... residente in ..... Prov .....

Via ..... n° .....

Cod. Fisc..... tel.....cell.....

e-mail..... posta elettronica certificata .....

in qualità di ..... della ditta .....

P. IVA/C.F. ....

con sede a ..... Prov. ....

Via ..... n°.....

tel.....

e-mail..... posta elettronica certificata .....

### CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", per **attività temporanea di cantiere** da insediare a San Giuliano Milanese e nel seguente indirizzo:

.....

**A TAL FINE**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, consapevole dei contenuti dell'art. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni", dell'art. 47 "Dichiarazione



sostitutive dell'atto di notorietà", dell'art. 71 "Modalità dei controlli", dell'art. 75 "Decadenza dai benefici" e dell'art. 76 "Norme penali" del medesimo Decreto, sotto la propria personale responsabilità,

#### DICHIARA CHE

1. l'attività edilizia è autorizzata mediante:

- ☐ Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.L.A. P.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A. P.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ Denuncia di inizio Attività - D.I.A. P.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ Permesso di costruire P.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ Altro \_\_\_\_\_;

2. la durata lavori è di giorni \_\_\_\_\_ a far data dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e che i lavori verranno eseguiti nelle seguenti modalità:

(giorni, fascia oraria, ...) .....  
.....

3. per l'esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" e s.m.i;

4. sarà verificata la possibilità di mettere in opera adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico (come da allegata documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale);

5. l'attività prevede particolari lavorazioni quali .....  
.....

#### SI IMPEGNA A

- privilegiare l'impiego di attrezzature a ridotta emissione acustica e ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo, anche orientandole, ove possibile, in modo tale che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori maggiormente esposti;



- evitare rumori non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all'ingresso del cantiere e in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di lavorazione acusticamente impattanti.

#### **PRENDE INOLTRE ATTO CHE**

- la concessione dell'autorizzazione in deroga è sempre subordinata all'adozione, in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante;
- anche a cantiere avviato, qualora se ne ravvisasse la necessità, potranno essere imposte limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti e specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

#### **ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA**

- ☐ Cronoprogramma delle attività di cantiere.
- ☐ Relazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale
- ☐ Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Impresa.
- ☐ Autocertificazione di due marche da bollo da euro 16,00.
- ☐ Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accoglimento dell'Istanza:

---

---

---

Luogo e data .....

Timbro e Firma



## **Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02 982071, e-mail: [rp@comune.sangiulianomilanese.mi.it](mailto:rp@comune.sangiulianomilanese.mi.it) – PEC: [comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it](mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it)

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016

Luogo e data .....

Timbro e Firma

.....